

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento del Consiglio CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 3 dicembre 2013, integrata in data 22 gennaio e 6 marzo 2014, da parte del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. LE PARTI**

1. Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (di seguito, anche "CR Bolzano"), banca capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario, è tra le maggiori banche dell'Alto Adige. Dispone di oltre 140 sportelli, localizzati in dodici province del Nord Italia; in particolare, 78 si trovano in provincia di Bolzano e 18 in quella di Trento. Nel 2012, il fatturato di CR Bolzano, da considerarsi ai

sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90<sup>1</sup>, è risultato pari a circa 888 milioni di euro.

2. Banca Popolare dell'Alto Adige Società cooperativa per azioni (di seguito, anche "BP Alto Adige") è una primaria banca cooperativa della regione Trentino - Alto Adige. Complessivamente la banca dispone di 134 sportelli dislocati nelle province di Bolzano (64), Trento (20), Belluno (21), Treviso (13), Venezia (13) e Pordenone (3). Nel 2012, il fatturato di BP Alto Adige è risultato pari a circa 595 milioni di euro.

3. Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Cooperativa (di seguito, anche "Cassa Raiffeisen Brunico") è una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen che opera nella Media Val Pusteria. La banca conta undici sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Raiffeisen Brunico è risultato pari a circa 98 milioni di euro.

4. Cassa Rurale di Bolzano Soc. Cooperativa (di seguito, anche "Cassa Rurale Bolzano") è una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La banca conta dodici sportelli, tutti situati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Rurale Bolzano è risultato pari a circa 72 milioni di euro.

5. Cassa Rurale Renon Soc. Cooperativa (di seguito, anche "Cassa Rurale Renon") è una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La banca detiene quattro sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Rurale del Renon è risultato pari a circa 68 milioni di euro.

6. Cassa Raiffeisen della Valle Isarco Soc. Cooperativa (di seguito, anche "Cassa Raiffeisen Valle Isarco") è una banca di credito cooperativo aderente alla Federazione Cooperativa Raiffeisen. La banca conta otto sportelli, tutti localizzati nella provincia di Bolzano. Nel 2012, il fatturato di Cassa Raiffeisen Valle Isarco è risultato pari a circa 49 milioni di euro.

7. Centro Tutela Consumatori Utenti, in qualità di segnalante, è un'associazione di consumatori con sede a Bolzano.

---

<sup>1</sup> Tale notazione è valida per i fatturati di tutte le banche successivamente elencate.

## II. IL FATTO

8. In data 3 dicembre 2013 è pervenuta una segnalazione, integrata in data 22 gennaio e 6 marzo 2014, da parte dell'associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti Alto Adige, in cui si ipotizzava l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche operanti nella provincia di Bolzano. La presunta intesa emergerebbe dai risultati della rilevazione comparativa effettuata dalla stessa associazione nel mese di novembre 2013 sulle offerte di mutuo per l'acquisto prima casa di alcuni istituti di credito attivi in Alto Adige.

9. In particolare, l'associazione segnalante ha evidenziato che sei banche oggetto della rilevazione, che complessivamente detengono una parte molto rilevante degli sportelli bancari della provincia di Bolzano (e, segnatamente, Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop.), offrirebbero mutui a tasso variabile tutti caratterizzati dalla presenza di un c.d. tasso *floor*, ovvero di un valore minimo del tasso contrattualmente previsto, al di sotto del quale l'interesse applicato al finanziamento non può scendere, anche nel caso in cui dalla somma tra il parametro di indicizzazione arrotondato più lo *spread* risultasse un valore più basso. Per tutte le sei banche, come si evince dalla tabella sottostante, il tasso *floor* risulterebbe fissato nell'identica misura del 3%.

**Tab. 1 - Confronto condizioni mutui ipotecari prima casa in Alto Adige – novembre 2013 (estratto).**

<b>Banca</b>	<b>Mutui a tasso variabile</b>
<b>Cassa di Risparmio di Bolzano</b>	<b>indicizzato Euribor 3M/365 arrotondato all'ottavo di punto superiore + spread di ...</b> 10 anni: + 2,10 (TAEG: 3,29%) 20 anni: + 2,40 (TAEG: 3,19%) tasso minimo: 3,00%
<b>Banca Popolare dell'Alto Adige</b>	<b>indicizzato Euribor 6M/365, arrotondamento al successivo 0,25 + spread di...</b> 10 anni: + 2,25 20 anni: + 2,50 tasso floor: 3,00%
<b>Cassa Raiffeisen di Brunico</b>	<b>indicizzato Euribor 6M/360, + spread di...</b> 10 anni: + 2,20 20 anni: + 2,50 arrotondamento: ¼ tasso minimo: 3,00%

<b>Banca</b>	<b>Mutui a tasso variabile</b>
<b>Cassa Rurale di Bolzano</b>	<b>indicizzato Euribor 6M/365 (media mese precedente)</b> con arrotondamento all'1/10 + spread minimo di 2,75* soglia minima: 3,00% *lo spread dipende dalla durata e dal rapporto tra investimento e capitale proprio
<b>Cassa Rurale del Renon</b>	<b>indicizzato Euribor 6M/365 (media mese precedente) + spread di...</b> 10 anni: + 2,00 20 anni: + 2,00 (durate anche con 15 e 25 anni. Per i 25 anni si applica spread del 2,50) nessun arrotondamento tasso minimo: 3,00%
<b>Cassa Raiffeisen Val d'Isarco</b>	<b>indicizzato Euribor 6M/360, + spread di...</b> 10 anni: + 3,00 20 anni: + 3,00 arrotondamento al ¼ superiore tasso minimo: 3,00%

Fonte: Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano.

10. Analoghi risultati scaturivano già dalla rilevazione condotta nel mese di giugno 2013 sulle medesime banche.

#### **IV. LE VALUTAZIONI**

##### ***a) Il mercato rilevante***

11. Il mercato del prodotto interessato dalla presunta intesa risulta essere quello degli impieghi alle famiglie consumatrici, così identificato in numerosi precedenti dell'Autorità<sup>2</sup> in considerazione delle caratteristiche della domanda. La domanda delle famiglie esprime, infatti, esigenze di finanziamento a medio-lungo termine, che vengono soddisfatte con l'erogazione di alcune forme di finanziamento, tra le quali i mutui per l'acquisto dell'abitazione rappresentano la più rilevante.

12. Il mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici presenta, per consolidato orientamento dell'Autorità, dimensione geografica provinciale, così identificata in virtù della limitata disponibilità della clientela a spostarsi per sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri operatori in aree geografiche attigue.

<sup>2</sup> Cfr., fra gli altri, provv. n. 16249 del 20 dicembre 2006, C/8027 - Banca Intesa/Sanpaolo IMI, in Boll. n. 49/06.

13. Il mercato geografico rilevante può essere identificato, in prima analisi, con il territorio della provincia di Bolzano, posto che le Parti del procedimento sono fra i principali operatori attivi nell'area e ne rappresentano una parte sostanziale, non inferiore al 40% in termini di sportelli. I comportamenti segnalati possono inoltre interessare la provincia di Trento, mercato geografico territorialmente contiguo e caratterizzato da una significativa operatività di alcune delle banche Parti del procedimento, attestata dal non trascurabile numero di sportelli ivi detenuti.

***b) Le condotte contestate***

14. Gli elementi a disposizione dell'Autorità evidenziano la possibile esistenza di un'intesa nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle province di Bolzano e Trento tra le società Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop., consistente nell'inserimento nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile di una medesima clausola relativa alla presenza di un c.d. tasso *floor* - ovvero di una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicato al finanziamento non può scendere -, il cui ammontare è stato fissato nell'identica misura del 3%. L'adozione omogenea di tale tasso, che corrisponde alla previsione di un prezzo minimo comune, è potenzialmente idonea a coordinare le politiche delle imprese nell'evitare il confronto concorrenziale basato su una riduzione dei tassi di interesse per competere nell'acquisizione dei clienti/mutuatari.

15. Tale valore, stante il corrente andamento dei tassi di interesse, attestatisi su livelli molto bassi da un prolungato periodo di tempo, non trova giustificazione nelle normali dinamiche competitive, oltre a risultare particolarmente oneroso per la clientela. Infatti, alle attuali condizioni di mercato del tasso utilizzato quale parametro di indicizzazione dalle Parti (ovvero l'Euribor a 3 o a 6 mesi, che ha assunto nel periodo gennaio 2013 – marzo 2014 valori medi mensili rispettivamente compresi tra lo 0,2 e lo 0,31% e tra lo 0,3 e lo 0,41%), il tasso *floor* del 3% rappresenta, nella maggior parte dei casi, il tasso effettivamente applicato ai rapporti di mutuo sottoscritti dalle Parti (in quanto, alle condizioni sopra riportate, la somma tra tasso di riferimento e *spread* determinerebbe un valore inferiore) e

costituisce, pertanto, un vincolo attuale - e non meramente potenziale - al libero dispiegarsi del confronto concorrenziale.

16. Le condotte denunciate, in quanto basate su comuni strategie volte ad evitare le normali dinamiche di mercato derivanti da un effettivo confronto competitivo, appaiono tali da configurare un'intesa in violazione dell'articolo 2 della l. n. 287/90.

17. Si consideri, inoltre, che l'intesa in questione riguarda almeno un'area del territorio nazionale (Alto Adige) confinante con un altro Stato dell'Unione europea (Austria) potenzialmente interessato dalla condotta in esame.

18. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 - *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

19. Di conseguenza, le condotte sopra descritte potrebbero essere idonee ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri e, pertanto, potrebbero integrare gli estremi di un'infrazione all'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che i comportamenti adottati dalle società Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop. potrebbero rappresentare un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato degli impieghi alle famiglie consumatrici nelle province di Bolzano e Trento per un periodo di tempo decorrente almeno dal giugno 2013, in violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

## DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.A., Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop., Cassa Rurale Bolzano Soc. Coop., Cassa Rurale Renon Soc. Coop., Cassa

Raiffeisen Valle Isarco Soc. Coop. per accertare l'esistenza di violazioni dell'art. 2 della legge n. 287/90 o dell'art. 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Bianca Maria Cammino;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "Credito" della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 15 maggio 2015.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Roberto Chieppa*

**IL PRESIDENTE**

*Giovanni Pitruzzella*